



## **Deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG**

***La Corte dei conti***

***in***

***Sezione delle Autonomie***

nell'adunanza del 9 novembre 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il d.l. 1° luglio 2009, n.78, conv., con mod., in legge 3 agosto 2009, n.102;

vista la propria deliberazione del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

vista la nota n. 8215 del 2.10.2009 con la quale il Presidente

della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha deferito al Presidente della Corte dei conti una richiesta di parere da parte di un comune del Veneto, relativamente all'imputazione di alcune voci di spesa nell'ambito della "spesa per il personale";

Vista la nota n. 74-03/11/2009-AUT\_PRES-A91P2 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Luca Fazio

### **PREMESSO**

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, riguarda la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), laddove fanno riferimento alla spesa di personale ed alla riduzione della stessa. Più specificamente si tratta di stabilire se, nell'ambito dell'ampia dizione "spesa per il personale", siano da ricomprendersi i cc.dd. incentivi per la progettazione interna, i diritti di rogito dei segretari comunali, e gli incentivi per il recupero dell'ICI.

### **CONSIDERATO**

1. Le richiamate disposizioni di cui ai commi 557 e 561 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, che si applicano rispettivamente agli enti locali soggetti al rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e agli enti di minore entità non assoggettati alla medesima disciplina, mirano ad una riduzione della spesa per il personale nell'ambito della

riduzione della spesa complessiva e del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Nel quadro complessivo delle disposizioni in materia, e della *ratio* ad esse sottesa, non sembra corretto definire la categoria contabile della "Spesa per il personale", ai fini che qui interessano, in termini puramente formali e nominalistici, riconducendo, cioè, ad essa qualsivoglia somma pagata al dipendente. Piuttosto occorre far riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all'impatto che può avere sulla gestione finanziaria dell'ente, nella richiamata prospettiva.

Il menzionato comma 557 stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative"*,

I corrispettivi di cui si tratta in questa sede non sono riconducibili alla "dinamica retributiva" (e, tanto meno, occupazionale), mentre la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative ben è compatibile con forme di incentivazione del personale.

2. In particolare, per quanto riguarda i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", non v'è dubbio che si tratti di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento, rispetto alle quali la spesa per il personale occupa un rilevante peso,

che sono comprese nell'alveo della gestione corrente, ed iscritte, in quanto tali, nel titolo I della spesa.

E non si tratta di una definizione puramente formale, ma sostanziale, con conseguenze di grande rilievo: le spese per investimento, infatti, possono essere finanziate anche con ricorso all'indebitamento, mentre per le spese correnti a ciò osta un divieto sancito addirittura a livello costituzionale (art. 119, ult. co., Cost.).

La radicale diversa natura degli incentivi *de quibus* rispetto alla generica spesa per il personale comporta che detti compensi non possano ricomprendersi in quest'ultima.

Si consideri, inoltre, che il mancato ricorso a questo tipo di incentivazione della produttività, al fine di far apparire una riduzione delle spese di personale, potrebbe comportare il dover ricorrere all'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, che dovrebbe sicuramente sopportare un onere maggiore, con aggravio effettivo della spesa complessiva.

3. Quanto ai diritti di *rogito* ed agli incentivi per il recupero dell'ICI, pure si deve ritenere non debbano essere compresi nelle spese di personale di cui ai commi 557 e 561 sopra richiamati, anche se per ragioni diverse.

Si tratta, infatti, di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa.

Per i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono pagati dai terzi interessati

dall'attività in questione.

Per gli incentivi per il recupero dell'ICI va pure tenuto conto che si tratta di compensi correlati anche ad un incremento dell'entrate dell'ente, con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese della gestione finanziaria dell'ente stesso.

Per i motivi sopra esposti la Sezione delle Autonomie

### **DELIBERA**

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle "spese di personale" non debbono essere computati:

- i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti");
- i diritti di *rogito*, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

### **DISPONE**

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata al Presidente della Sezione regionale di controllo remittente, e a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

GRASSELLI

TODARO MARESCOTTI

Depositata in Segreteria il 13/11/2009

IL DIRIGENTE

RIZZOLO